

Roadshow Bilancio 2015

Tutte le novità civilistiche e fiscali

Gennaio-Febbraio 2015 | Ore 09.30-13.00

Roadshow Bilancio 2015

Tutte le novità civilistiche e fiscali

Gennaio-Febbraio 2015 | Ore 9.30-13.00

Milano - 20 gennaio Sede PwC

Torino - 21 gennaio Centro Congressi Unione Industriale Torino

Genova - 22 gennaio Grand Hotel Savoia

Padova - 27 gennaio Sheraton Padova Hotel

Napoli - 28 gennaio Palazzo Alabardieri

Bologna - 29 gennaio Royal Hotel Carlton

Roma - 3 febbraio Residenza di Ripetta



Roadshow Bilancio 2015
Building TRUST

Trust Business

Trasparenza

Informazione

Cambiamento

Governance

Stakeholder

Affidabilità


Sostenibilità

Rilevanza

Valore

Credibilità

Assurance



Roadshow Bilancio 2015

Agenda

10,00 **Novità contabili a partire dai bilanci 2014**

Direttive europee

Il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali

Progetti OIC

10,30 **Gli impatti a bilancio**

Nuovi standard: OIC 9, OIC 10, OIC 20, OIC 21, OIC 31

Standard revised con i maggiori impatti: OIC 12, OIC 15, OIC 16,

OIC 17, OIC 19, OIC 23

Altri impatti

11,30 *Coffee break*****



12,00 **Il calcolo delle imposte alla luce delle ultime novità normative**

Novità contabili a partire dai bilanci 2014

- 1 Semplificazione e trasparenza per i bilanci europei*
- 2 Bilanci 2016: nuove regole in arrivo dalla UE*
- 3 La direttiva 2013/34/EU*
- 4 Il riconoscimento legislativo del ruolo dell'OIC*
- 5 Il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali*



Semplificazione e trasparenza dalle norme europee

Anno
2007


La commissione europea pubblica la propria visione strategica per un *road map* di semplificazione del contesto in cui operano le imprese, in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile.

Anno
2011

La commissione europea ribadisce il principio di "*think small first*" confermando il proprio obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese europee , in particolare per le PMI.

26 giugno
2013

La commissione europea pubblica la direttiva 2013/34/EU che abrogano le precedenti IV e VII, modifica la direttiva 2006/43/CEE.




La Dir. 2013/34/UE

**Think
small
first**

Obiettivi:

- (i) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificare la relativa disciplina;
- (ii) migliorare la comparabilità dell'informativa resa con i bilanci;
- (iii) tutelare l'interesse degli utilizzatori dei bilanci a una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;
- (iv) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.


***Il recepimento deve avvenire
entro il 20 luglio 2015***



Dir. 2013/34/UE ***Probabili impatti***

Con l'adozione della nuova direttiva il nostro ordinamento giuridico potrebbe subire *significant modifications in terms of simplifications informative* in sede di redazione del bilancio ed in particolare della nota integrativa (previste differenze nei contenuti per ogni singola categoria di imprese).

In sede di recepimento legislatore potrebbe richiedere la predisposizione di ***altri documenti*** da fornire agli stakeholders delle medie e grandi imprese oltre a quelli di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.



Il riconoscimento legislativo del ruolo dell'OIC

- Il 20 agosto 2014: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, che riconosce il ruolo e le funzioni dell'OIC. La legge integra il d.lgs. 38/2005 con gli articoli 9-*bis* e 9-*ter*, mantenendo invariate le modalità di finanziamento dell'OIC già previste dalla legge 244/2007.
- L'OIC
 - emana i principi contabili nazionali utilizzati per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del c.c.,
 - fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile,
 - esprime pareri alle altre istituzioni pubbliche.

Rafforzamento del ruolo dell'OIC



Il progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali: il nuovo set di principi contabili

Nuovo set di standard

- Nuova versione di 19 principi contabili nazionali. Entrata in vigore 31 dicembre 2014
- Progetto avviato nel 2010: non era tra gli obiettivi l'allineamento agli IFRS
- Cambiamenti "formali" e nuova veste grafica in tutti i principi contabili. Numerazione progressiva dei paragrafi e suddivisione in sezione distinte. Riferimenti normativi e casi pratici in appendice
- Risoluzione di incertezze ed eliminazione di incoerenze presenti in passato



www.pwc.com/it

Roadshow Bilancio 2015

Gli impatti a bilancio

Gennaio-Febbraio 2015

pwc

Novità dall'OIC

Agenda

1. Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
2. Gli impatti più rilevanti dei nuovi principi contabili emessi dall'OIC
3. Gli impatti minori

OIC 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Novità

- Obbligo di verifica di impairment indicators
- Avviamento di prima iscrizione "allocato" ad una o più UGC
- Introdotti due modelli, uno semplificato per imprese minori
- Precisato che se si svaluta l'avviamento, costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità successivamente è vietato il ripristino di valore

OIC 9 Indicatori di impairment

Introdotta l'obbligo di verifica ad ogni data di bilancio dell'esistenza di indicatori che segnalino perdite. Se sussistono, è necessario effettuare la stima del valore recuperabile. Gli indicatori sono:

- ✓ diminuzione significativa del valore di mercato (maggiore del previsto),
- ✓ variazioni significative (o previsione) nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel MKT cui un'attività è rivolta, con effetto negativo per la società
- ✓ ↑ dei tassi di interesse di MKT o di altri tassi di rendimento, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato,
- ✓ VC delle attività nette della società è superiore al loro FV stimato.
- ✓ obsolescenza e deterioramento,
- ✓ significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società (es. piani di dismissione, ridefinizione vita utile, ecc.).

OIC 9 Regola generale

Le attività materiali ed immateriali non possono essere iscritte in bilancio per un importo > del Valore Recuperabile

- **Valore recuperabile per imprese di > dimensioni:** Maggiore tra *Valore d'uso** e *Valore equo (fair value) al netto dei costi di vendita*
- **Valore d'uso:** Valore attuale dei flussi di cassa attesi da una attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa (UGC); è proposto un modello semplificato per le PMI
- **Valore equo:** l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Precisato che non si devono necessariamente calcolare i 2 valori

Se esiste un impairment indicator, prima rivedere:

- la vita utile residua,
- il criterio di ammortamento o
- il valore residuo (coerenza con OIC 16)

e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.

OIC 9 Sintesi delle novità

Prima	Ora
<p>Prevalente il valore "funzionale" dell'immobilizzazione nel contesto di un'azienda in continuità aziendale (concetto di capacità di ammortamento)</p> <p>Perdita di valore durevole: la quota di costi che in futuro non era recuperabile tramite l'uso.</p> <p>Associata alla nozione di "straordinarietà e gravità" tale da compromettere la "capacità di assorbire gli ammortamenti"</p>	<p>2 approcci: "standard" (di tipo finanziario) e "semplificato"</p> <p>Modello standard individuazione delle perdite di valore sulla base di impairment indicator e utilizzo di criteri finanziari.</p> <p>Modello semplificato riferimento alla capacità di ammortamento</p>

Prassi operativa

Valore d'uso

Riflette gli effetti di fattori che potrebbero essere specifici per la società e non applicabili per i partecipanti al mercato

**Concetti molto
differenti**

Valore equo (Fair value)

Riflette le assunzioni che i partecipanti al mercato utilizzerebbero per prezzare un'attività

OIC 9 Valore equo

Il valore equo (fair value) è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. La transazione ordinaria non è una vendita forzata.

Limitate indicazioni per la sua determinazione (par. 17): nel principio è chiarito solo che i costi di vendita sono da sottrarre dal prezzo.

Non sono indicate tecniche di valutazione.

OIC 9 Valore equo


L'OIC 9 stabilisce la seguente gerarchia di individuazione del valore equo:

Prezzo pattuito in un accordo vincolante stabilito in una libera transazione	Miglior evidenza
Prezzo di mercato di un mercato attivo	Miglior evidenza
Utilizzo delle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.	Alternativa 1
Utilizzati di prezzi derivanti da recenti transazioni per attività simili effettuate all'interno dello stesso settore industriale	Alternativa 2

OIC 9 Valore d'uso

Valore attuale dei flussi finanziari attesi da una attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa (CGU)

Flussi di cassa prima di imposte e oneri finanziari



La prassi operativa

Il modello DCF: discounted cash flow

Nella versione unlevered del metodo DCF il valore d'impresa è dato dalla somma dei flussi di cassa delle attività (ossia escludendo le attività finanziarie) attualizzati utilizzando un tasso corrispondente al costo medio ponderato del capitale azionario e del debito (WACC*). La formula adottata è la seguente:

$$V = \sum_n \frac{FCF_i}{(1+WACC)_i} + TV$$

Dove:

FCF = free cash flow derivante dalle attività

WACC* = weighted average cost of capital (costo medio ponderato del K)

n = periodo esplicito di previsione

TV = terminal value $TV = \frac{FCF_n * (1 + g)}{WACC - g}$

***= nella prassi operativa per la determinazione del WACC si possono utilizzare vari modelli. Quello maggiormente utilizzato è quello contenuto nella teoria del Capital Asset Pricing Model (CAPM). Ovviamente il PC non tratta l'argomento**

OIC 9 Valore d'uso e flussi finanziari

Flussi finanziari >>> Tutti i flussi finanziari futuri in entrata ed in uscita derivanti dall'utilizzo continuativo dell'attività o della UGC e dalla sua dismissione finale.

- Direttamente attribuiti o allocati all'attività o alla UGC inclusi i flussi netti da dismissione.
- In base a previsioni/piani approvati dall'organo amministrativo più recenti.
- Periodo tendenzialmente non superiore a 5 anni.
- Per stimare periodo più ampio estrapolare previsioni fondate su piani utilizzando un tasso di crescita stabile o in diminuzione
- Non inclusi flussi da attività di finanziamento, pagamenti/rimborsi fiscali.
- Basati sulla situazione "*as is*".

OIC 9 Tasso di sconto

Tasso al lordo delle imposte, che rifletta:

- valore temporale del denaro;
- rischi specifici dell'attività (quelli non già recepiti nei flussi).

Il tasso di sconto riflette il rendimento atteso richiesto per investimenti con flussi, rischi e tempistiche analoghi (richiamo a costo medio ponderato del capitale della società).

OIC 9 Modello semplificato

Approccio semplificato possibile per le società che per due esercizi consecutivi **non superino** due dei tre seguenti indicatori:

- Totale attivo bilancio > € 20/milioni;
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni > € 40/milioni.
- Numero medio dipendenti > 250;

- Nella determinazione del valore recuperabile al posto del **valore d'uso** viene considerata la **capacità di ammortamento**, cioè il margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Specificato metodo di calcolo con esempio applicativo.
- Possibile utilizzare ricavi e costi non attualizzati
- Non possibile l'approccio semplificato per la predisposizione del bilancio consolidato!

OIC 9 Modello semplificato

1. Previsione dei risultati economici dei prossimi esercizi (senza attualizzazioni) riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso; se struttura produttiva segmentata in rami che producono flussi di ricavi autonomi preferibile applicazione del modello ai singoli rami
2. Somma complessiva dei risultati economici futuri previsti
3. Previsione degli ammortamenti futuri sulla base degli attuali cespiti in ammortamento
4. Confronto tra capacità di ammortamento totale (punto 2) e totale ammortamenti previsti (punto 3)

**Se emerge una perdita, prima si imputa all'avviamento poi
proporzionalmente alle immobilizzazioni**

OIC 9 Modello semplificato

Esempio

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
capacità d'ammortamento	-1.700	-450	800	800	800	250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

Valore delle Immobilizzazioni al 31.12 X0:

Cespite A: VC 600
Cespite B : VC 400
Avviamento : VC 500

Totale cespiti VC 1.500
1/1/X1.

Imputazione della perdita di 1250:

Ad avviamento per 500

I residui 750 in
proporzione tra A e B:

A: 60% 450
B : 40% 300

Perdita

OIC 10 Rendiconto finanziario

Applicabile a tutte le tipologie di società (giuridiche e di persone) oltre che all'imprenditore individuale

Elimina la precedente previsione che consentiva l'esenzione del rendiconto finanziario alle imprese di minori dimensioni.

Nonostante il Rendiconto finanziario non rientri tra i documenti obbligatori del bilancio l'OIC, ne **raccomanda** la predisposizione e ne specifica i benefici informativi, quasi a sottolineare che la sua mancata predisposizione non consentirebbe una adeguata comprensione della situazione finanziaria aziendale attuale e futura.

OIC 10 Rendiconto finanziario

Le novità più rilevanti

- **Unico schema, per flussi di disponibilità liquide:** eliminata precedente impostazione basata sul C.C.N. e su variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità.
- **Disponibilità liquide:** depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa e debiti rimborsabili a vista.
- **Scoperti di c/c:** sono flussi finanziari dell'attività di finanziamento (se rimborsabili a vista riducono le disponibilità).
- **Alcune precisazioni** su casi particolari
 - Interessi pagati e ricevuti e dividendi incassati nella gestione operativa
 - Dividendi pagati nella gestione di finanziamento
 - Imposte: gestione reddituale

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Le novità più rilevanti

Rilevante ristrutturazione “formale” nel progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali condotto dall’OIC:

- Stralciata la precedente sezione dedicata al rendiconto finanziario.
- Incorporato il precedente documento interpretativo n. 1 dell’OIC 12 “*Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico*”.
- Una sezione è dedicata al bilancio in forma abbreviata.
- Prevalentemente solo chiarimenti e precisazioni.
- Chiarimento sui *criteri di classificazione* delle voci nell'attivo: non si basa su “criteri “finanziari” ma sulla natura e sul ruolo svolto nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. Tra le immobilizzazioni finanziarie si iscrivono i crediti finanziari, nell’attivo circolante quelli commerciali, indipendentemente dalla loro scadenza.

OIC 13 Rimanenze

Le novità più rilevanti

I contributi in conto esercizio per l'acquisto di materiali, ai fini della valutazione delle rimanenze, sono portati in diminuzione del costo: questo cambiamento, per alcuni settori che ricevono contributi pubblici alla produzione (o al raccolto), può essere di rilevante impatto, perché in passato nella valutazione delle rimanenze non si teneva conto dei contributi incassati, che erano trattati come un ricavo dell'esercizio ed imputati al conto economico. Ora invece impattano sulla valutazione delle rimanenze.

La svalutazione di una voce di magazzino per adeguarla al valore di realizzazione comporta la perdita degli strati LIFO e FIFO.

Le perdite previste sugli ordini confermati si iscrivono in un fondo rischi.

OIC 15 Crediti

Le novità più rilevanti

Scorporo interessi: introdotto il concetto di "scorporo" degli interessi impliciti compresi nel prezzo di vendita (crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi). Eliminata la precedente metodologia, alternativa allo scorporo, della rettifica diretta del credito.

La contropartita reddituale al credito è rilevata distintamente tra:

- Ricavo di vendita (valore equo del bene)
- Interessi attivi da differire

Attualizzazione crediti PA: se l'impresa è a conoscenza che nonostante la scadenza inferiore all'anno i crediti commerciali saranno incassati in un tempo marcatamente superiore all'anno, il credito è attualizzato.

OIC 15 Crediti

Smobilizzo di crediti

Rispetto alla precedente disciplina l'OIC 15 modifica l'approccio ed introduce un unico modello che fa riferimento al *trasferimento del diritto di credito e all'assunzione di ulteriori obbligazioni nelle varie tipologie di contratti*.

Le obbligazioni devono essere valutate continuamente, già al momento della cessione, per accertare l'avvenuto trasferimento sostanziale dei rischi

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

OIC 15 Crediti

Smobilizzo di crediti - Appendice C

Cancellazione del credito	Mantenimento del credito
<ul style="list-style-type: none">• forfaiting;• datio in solutum;• conferimento del credito;• vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;• cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.	<ul style="list-style-type: none">• sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;• cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.• mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;• cambiali girate all'incasso;• pegno di crediti;• cessione a scopo di garanzia;

OIC 15 Crediti

Considerare i rischi finanziari

Generalmente i comuni contratti pro-soluto e pro-solvendo *non trasferiscono* tutti i rischi finanziari connessi ai crediti; ci si riferisce prevalentemente:

- al rischio di credito connesso al mancato pagamento da parte del debitore finale;
- al rischio di ritardato pagamento (o rischio di liquidità) connesso al fatto che il debitore effettui il pagamento del proprio debito in un momento successivo rispetto alla scadenza contrattuale;
- al rischio di tasso connesso all'andamento avverso dei tassi di interesse;
- agli altri rischi connessi alle caratteristiche peculiari del credito (ad esempio, rischio di cambio in caso di crediti espressi in valuta estera o garanzie prestate non legate all'esistenza del credito alla data di cessione).

OIC 16 Immobilizzazioni Materiali

Principali novità

- Ammortamento:
 - Component approach: l'ammortamento di componenti aventi vite utili diverse da quella del cespite principale deve essere calcolato separatamente.
 - calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati, compresi quelli inutilizzati per lungo tempo.
 - interruzione dell'ammortamento quando il presumibile *residual value* è superiore al valore netto contabile.
- "Eliminata la previsione che permetteva di **non** scorporare il valore del terreno da quello del fabbricato ai fini dell'ammortamento (*classificazione separata*).
- Oneri finanziari per la fabbricazione interna o presso terzi: consentito la capitalizzazione dei finanziamenti generici (esempio in app. B)

OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

Versione rivisitata dall'OIC composta da 2 sezioni distinte:

- Bilancio consolidato (ex OIC 17).
- Metodo del patrimonio netto (ex OIC 21).

Introdotte numerose precisazioni che in passato erano considerate "best practice" e molte novità nella rappresentazione delle variazioni del perimetro di consolidamento e nella rilevazione iniziale della differenza di annullamento.

OIC 17 Sezione bilancio consolidato

Le novità più rilevanti

- **Disciplina delle differenze iniziali e successive da annullamento:** è chiarito che la differenza si determina dal confronto tra il valore contabile della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata;
- **Nuova disposizione in merito alla riserva di traduzione:** In caso di cessione parziale/totale dell'impresa estera, la relativa quota della complessiva riserva da differenze di traduzione va riclassificata in una riserva disponibile. *Criticità: non passerà mai da conto economico.*

OIC 17 Sezione bilancio consolidato

Le novità più rilevanti

- Modificata l'**allocazione iniziale del "negative goodwill"**: in passato in primo luogo si effettuava la riduzione delle attività immobilizzate in modo "proporzionale". Ora è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori $>$ al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore $<$ al loro valore di estinzione. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di perdite, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza per intero come "*Riserva di consolidamento*".
- **Cambiato il trattamento contabile della differenza iniziale negativa di annullamento quando *la quota dei terzi è in deficit***. Ora si valuta a zero e la differenza è un onere straordinario (prima era imputato in aumento dell'avviamento)

OIC 17 Sezione metodo del patrimonio netto **Rilevazione iniziale e valutazioni successive**

Eliminazione del **metodo patrimoniale** per l'imputazione dei saldi di rivalutazione derivanti da fenomeni reddituali della partecipata:

- non è più concesso iscrivere la rettifica di valore della partecipazione della partecipata come "Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni",
- nè iscrivere la perdita della partecipata al conto economico come "Rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazioni di partecipazioni".

OIC 19 Debiti

Le novità più rilevanti

Nella nuova versione dell'OIC 19 si tratta esclusivamente dei debiti, mentre la disciplina relativa ai fondi e al TFR è ora inclusa nel nuovo OIC 31 "*Fondi rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto*".

Le novità rispetto alla precedente versione sono limitate:

- **Riformulato lo scorporo degli interessi passivi impliciti nel costo di acquisizione di beni o prestazioni di servizi (solo per i debiti commerciali).**
- **Introdotta nuova disciplina sui *covenants*. Nel caso di violazione entro la data di riferimento del bilancio che rende il debito immediatamente esigibile si classifica il finanziamento come esigibile entro l'esercizio. Tuttavia è concesso il mantenimento della classificazione a lungo termine se entro la data di approvazione del bilancio intervengano nuovi accordi contrattuali.**

OIC 20 Titoli di debito

Le novità più rilevanti

Siamo in attesa di un nuovo OIC sui titoli strutturati

- Per la classificazione breve/lungo si tiene conto del "management intent" (modificata la previgente modalità classificatoria che consentiva di "cogliere le opportunità del mercato")
- Titoli immobilizzati e impairment: preciso riferimento alla capacità di rimborso dell'emittente. Impairment associato a previsione di mancato incasso integrale dei flussi di cassa – in linea capitale o interessi – previsti dal contratto. L'OIC 20R suggerisce alcuni indicatori che obbligano il test di impairment. Poco chiaro come determinare impairment
- Chiarito che in caso di cessione le spese di cessione si rilevano separatamente (non sono comprese nella plus/minus)

OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie

Le novità più rilevanti

Limitate novità rilevanti:

- Come per titoli di debito, chiarito il criterio di classificazione, il trattamento delle spese di cessione e per il portafoglio azionario.
- Diritti di opzione: eliminato obbligo di svalutare la partecipazione quando non si esercitano (il mancato esercizio è solo un indicatore).
- Attribuzione di dividendi di azioni proprie derivanti da aumento gratuito di capitale: non si rilevano proventi e la partecipazione non è modificata.
- Alcune precisazioni sui cambi di destinazione (ancora permessi) ma nessuna modifica ai criteri di rappresentazione e valutazione.

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

Le novità più rilevanti

Eliminata facoltà di scelta del metodo di valutazione:

1. si applica il metodo della percentuale di completamento quando soddisfatte le condizioni stabilite dal principio,
2. solo se non si soddisfano le condizioni si applica il metodo della commessa completata.

Anche le opere di durata inferiore all'anno possono essere valutate col criterio della percentuale di completamento

Chiarito che le fatturazioni si iscrivono sempre tra gli anticipi fino a quando vi è la certezza del ricavo definitivamente riconosciuto dal committente.


OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

Il criterio della percentuale di completamento

Rispetto alla precedente versione sono precisate le condizioni che obbligano l'adozione di questo principio (par. 38).

Chiarito che:

1. le fatturazioni sono anticipazioni finanziarie, iscritte alla voce D6 del passivo fino a quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all'appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. Non riflettono lo stato di avanzamento dei lavori.



Questa precisazione comporta che il redattore del bilancio deve considerare tutte le pattuizioni contenute nel contratto per determinare quando il ricavo è sicuramente conseguito e riconosciuto dal committente

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

Il criterio della percentuale di completamento

2. Nella voce A1 “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” si iscrivono i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo e quindi quelli che sono stati definitivamente riconosciuti all’appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. (contestuale storno di anticipi/acconti).



Questa precisazione chiarisce che la voce A1 si iscrive solo quando il committente accetta i lavori eseguiti. Solo se il contratto prevede contraddittori che approvano i SAL i corrispettivi sono acquisiti in via definitiva

3. Nella voce A3 “variazione dei lavori in corso su ordinazione” si iscrive il valore della produzione eseguita nell’esercizio al netto di quello portato a ricavo.

L'appendice B riporta un esempio numerico

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

Altre novità rilevanti

1. Eliminata alternativa di rilevare la perdita probabile per il completamento della commessa in un fondo rischi e oneri quando la perdita è inferiore al valore dei lavori in corso. Il nuovo OIC 23 stabilisce che si rileva a decremento del valore dei lavori in corso su ordinazione. Solo l'eventuale eccedenza va in un fondo.
2. Modificato il trattamento contabile dei *costi per l'acquisizione della commessa* dei costi per pre-operativi. Solo a determinate condizioni essi sono inclusi tra i costi della commessa e non sono più capitalizzati e ammortizzati come immobilizzazioni immateriali.
3. Precisato che i costi operativi (e i costi per l'acquisizione della commessa) sono inclusi tra i "costi di commessa" e conseguentemente partecipano al margine di commessa in funzione dell'avanzamento dei lavori.

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Le novità più rilevanti

Correzioni di errori

Introdotta una nuova disposizione

Le correzioni che attengono ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico, quali ad esempio:

- le rivalutazioni iniziali di una immobilizzazione a seguito di specifiche norme;
- la correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione, eccetera.

è portata in contropartita alle relative voci di patrimonio netto.

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e TFR

Le novità più rilevanti

- Esplicito divieto di attualizzazione; eliminata la precedente indicazione che ammetteva l'attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto del fenomeno inflattivo.
- Accantonamenti: iscritti a conto economico fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione. Quelli riferiti all'attività caratteristica e accessoria iscritti prioritariamente nella classe B, (diverse da B12 e B13).
- Fondo resi prodotti: eliminata la possibilità di portare l'accantonamento a rettifica dei ricavi (A1)
- Specifica sezione per fondo recupero ambientale

Gli impatti minori

Correzioni solo di tipo formale

OIC 14	Disponibilità liquide	Disciplinato cash pooling
OIC 18	Ratei e risconti	Previsione di possibili impairment: obbligo di valutare impairment indicator
OIC 22	Conti d'ordine	Verifica della congruità degli ammontari e conseguente obbligo di riesame delle valutazioni precedenti
OIC 25	Imposte	Solo precisazioni
OIC 26	Operazioni in valuta	Chiarito che prima si effettua la valutazione della voce in base a specifico OIC <u>poi</u> si effettua conversione.
OIC 28	Patrimonio netto	Correzioni solo di tipo formale. A breve un doc. sui conferimenti

Grazie dell'attenzione

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, [insert legal name of the PwC firm], its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2015 PwC. All rights reserved. In this document, "PwC" refers to [insert legal name of the PwC firm] which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

www.pwc.com/it

Roadshow Bilancio 2015

Il calcolo delle imposte alla luce delle novità normative

Gennaio-Febbraio 2015

pwc

Agenda

Introduzione

Mini Crediti e "Derecognition dei crediti"

Il punto sull'ACE

Trasformazione in crediti di imposta delle Attività per Imposte Anticipate (DTA)

Introduzione

Introduzione

I rapporti fra bilancio e fiscalità

Un "pendolo" lungo lo scorso decennio

- Prima della finanziaria 2008: elevata indipendenza: Deduzioni extra-contabili (quadro EC). Per IAS *adopter* totale doppio binario.
- Finanziaria 2008: re-introduzione del principio di stretta derivazione del reddito imponibile al risultato di esercizio mediante:
 - abolizione delle deduzioni extracontabili e del quadro EC;
 - riconoscendo il principio di stretta derivazione anche per i soggetti IAS *adopter*, con riferimento ai criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale.
- Negli anni successivi sono state nuovamente introdotte norme fiscali che prevedono di fatto deduzioni extra-contabili (come i mini crediti) e nozionali (come l'ACE).

Introduzione

Gli argomenti di oggi

- **Mini crediti, ACE, trasformazione delle DTA in crediti di imposta, il filo conduttore:**
 - **Non novità dell'ultima ora, ma discipline interessate da importanti novità o chiarimenti nel corso dello scorso anno, a bilanci perlopiù già chiusi: il bilancio 2014 diventa quindi il momento per verificare (ed eventualmente, se possibile, emendare) le posizioni prese lo scorso anno.**
 - **Discipline con profili incentivanti anche significativi, forse non sempre colte da tutti gli operatori.**

I "mini crediti"

Perdite su crediti – i mini crediti

Nozione (Art. 101 comma 5 del TUIR)

- Automatica deducibilità delle perdite su crediti di modesto ammontare il cui termine di pagamento è scaduto da più di sei mesi al termine dell'esercizio.
- Si considerano di modesta entità:
 - i crediti di importo non superiore ai 5.000 euro per le imprese di rilevanti dimensione (volume di affari superiore a 100 milioni);
 - i crediti di importo non superiore ai 2.500 Euro per le imprese che sviluppano in volume di affari o un fatturato inferiore a 100 milioni.

Recepito normativamente orientamento della prassi secondo cui la deduzione dei crediti di modesto ammontare poteva avvenire, anche in assenza di azioni esecutive, in quanto l'inevitabilità della perdita è comprovata dalla anti-economicità dell'azione di recupero.

Perdite su crediti – i mini crediti

Individuazione dei crediti di modesto ammontare

Cosa considerare (CM 26/E del 2013)

- Il valore nominale del credito, prescindendo da eventuali svalutazioni operate in sede contabile e fiscale.
- Il valore di acquisizione del credito, nel caso in cui l'impresa sia subentrata nella titolarità del medesimo.
- Gli adempimenti parziali, nell'ipotesi in cui il credito superiore alla soglia rientri nell'ambito di applicazione della disciplina per effetto di pagamenti successivi.
- l'IVA oggetto di rivalsa nei confronti del debitore.

Perdite su crediti – i mini crediti

Individuazione dei crediti di modesto ammontare

Cosa non considerare

- Gli interessi di mora addebitati al debitore.
- Gli oneri accessori.
- L'adeguamento dei crediti in valuta al cambio di fine anno ai sensi dell'art. 110 del TUIR (non dovrebbe rilevare in quanto la CM ha precisato che non valgono eventuali svalutazioni contabili e fiscali).
- I crediti assistiti da garanzia assicurativa, in quanto già irrilevanti nella disciplina di svalutazione dell'art. 106 del TUIR, per i quali l'inadempimento del debitore non determina una perdita per il creditore ma un credito nei confronti dell'assicuratore.

Perdite su crediti – i mini crediti

Individuazione dei crediti di modesto ammontare

Esistenza di più posizioni creditorie nei confronti di un unico debitore

a) Derivanti da diversi rapporti contrattuali verso lo stesso soggetto

I crediti di modesto importo vanno individuati con riferimento ai singoli rapporti contrattuali autonomamente. Una soluzione diversa non sarebbe, d'altra parte, compatibile con la verifica del termine di scadenza di 6 mesi del termine del pagamento del credito

b) Derivanti da un unico rapporto contrattuale ad esecuzione periodica (e.g. contratto di somministrazione)

Secondo l'Agenzia delle Entrate la verifica del limite quantitativo e del limite temporale deve essere fatta prendendo a riferimento i crediti relativi al medesimo rapporto contrattuale che sono scaduti da 6 mesi in ciascun periodo di imposta.

Perdite su crediti – i mini crediti

Coordinamento con altre norme del TUIR

Coordinamento con i principi di previa imputazione a conto economico e di prioritario utilizzo dei fondi dedotti.

- L'integrazione dei requisiti (quantitativi e temporali e di imputazione a conto economico) determina il periodo d'imposta nel quale la perdita deve essere fiscalmente dedotta;
- Requisito di previa imputazione soddisfatto anche qualora a CE sia transitato il costo a titolo di svalutazione (anche negli anni precedenti) e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente.
- Perdita deducibile va sempre determinata al netto del prioritario utilizzo del fondo dedotto ex art. 106, comma 2 del TUIR .

Perdite su crediti – i mini crediti

Coordinamento con altre norme del TUIR

Conseguenze

- Se i requisiti per la deduzione sono integrati nell'esercizio x, ma, in tale esercizio non vengono imputate a conto economico le perdite o le svalutazioni, la deduzione è posticipata a quando queste verranno imputate.
- Se la perdita/svalutazione su crediti di modesto ammontare è stata imputata a C.E. in esercizi precedenti e ripresa a tassazione per assenza dei requisiti (esempio temporale) per la deduzione, la deduzione deve essere operata obbligatoriamente nell'esercizio in cui è soddisfatto il requisito temporale.
- In ipotesi di svalutazione crediti gestita per masse, la svalutazione (dell'esercizio o pregressa) va prioritariamente «riqualificata» come perdita su crediti deducibile fino a concorrenza dei mini crediti che soddisfano i requisiti per la deduzione (CM 26/E del 2013 e CM 14/E del 2014) .

Perdite su crediti – i mini crediti

Coordinamento con altre norme del TUIR

Conseguenze (segue)

- In presenza di i) un fondo tassato e ii) di mini-crediti che soddisfano i requisiti per la deduzione, l'intero importo del fondo tassato si intende "trasformato" in perdita deducibile fino a concorrenza dei mini crediti, al netto del fondo fiscalmente dedotto. Se residuano mini crediti (in quanto maggiori del fondo tassato), l'intero accantonamento dell'anno si intende "trasformato" in perdita deducibile fino a loro concorrenza
- Al termine dell'esercizio, il totale dei mini crediti che hanno maturato i requisiti per la deduzione vanno esclusi dalla determinazione dell'accantonamento deducibile (ex art. 106 del TUIR);
- Il fondo «tassato», per l'importo integrale dei mini crediti che hanno maturato i requisiti per la deduzione, si trasforma in «dedotto per mini crediti».

Perdite su crediti – i mini crediti

Gestione per masse

Vicende successive

- Incasso del mini credito dedotto: variazione in aumento extra contabile (il credito risulta ancora iscritto in contabilità e pertanto a livello contabile non emerge una componente a conto economico); corrispondente riqualifica del fondo da "dedotto per mini crediti" a tassato fino a concorrenza di quanto tassato negli esercizi precedenti;
- Stralcio del mini credito dedotto attraverso l'utilizzo diretto del fondo per masse: sul piano fiscale tale evento non deve avere ulteriori impatti in quanto la perdita è già stata dedotta.

Perdite su crediti – i mini crediti

Gestione per masse

Gli step da considerare.

- Individuazione dei mini crediti che presentano i requisiti per essere dedotti.
- Per soddisfare il requisito di previa imputazione a conto economico, utilizzo dei fondi svalutazione crediti esistenti, dando priorità ai fondi dedotti. L'utilizzo di fondi tassati preesistenti genera variazione in diminuzione
- Riduzione del valore dei crediti ai fini del calcolo del limite di deducibilità ex art. 106 del TUIR, di un ammontare pari ai mini crediti dedotti solo fiscalmente come sopra; su questa base determinazione dell'accantonamento deducibile dell'esercizio .
- Monitoraggio incasso di eventuali mini crediti dedotti in precedenti esercizi (che determinano variazione in aumento). 2014 primo anno.

Perdite su crediti – i mini crediti

Considerazioni operative

- Norma nata con finalità di semplificazione, in un momento di acuta crisi economica e di aumento delle sofferenze su crediti.
- Semplificazione ottenuta sotto il profilo della riduzione degli adempimenti strumentali necessari per la deduzione (non serve documentazione legale a supporto di tentativi di recupero infruttuosi, etc).
- Tuttavia, la gestione contabile e fiscale del fenomeno si è rivelata complessa, creando un significativo doppio binario fra dato contabile e fiscale (tre diversi fondi fiscali per perdite su crediti), e complesse necessità di monitoraggio negli esercizi successivi.
- Da tale complessità nasce il rischio di errori di competenza fiscale, con possibile perdita del beneficio della deduzioni da un lato, sanzioni dall'altro.

Cancellazione dei crediti da bilancio (c.d. "de-recognition")

Deducibilità IRES delle perdite su crediti

Cancellazione del credito

- La nuova formulazione dell'art. 101, co. 5, del T.U.I.R. stabilisce che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, gli elementi certi e precisi sussistono "*in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*".
- Per valutare se sono stati trasferiti i rischi, si tiene conto di tutte le clausole contrattuali (e.g. obblighi di riacquisto al verificarsi di taluni eventi o esistenza di commissioni, franchigie e penali dovute per il mancato pagamento).
- Resta impregiudicato il potere dell'Amministrazione Finanziaria di sindacare l'elusività dell'operazione, nonché l'inerenza cd «quantitativa» in presenza di un'operazione antieconomica che dissimuli, ad esempio, un atto di liberalità (ref C.M. 14/E del 2014; in analogia, vedasi anche C.M. 26/E del 2013).

Il punto sull'ACE (Aiuto per la Crescita Economica)

ACE

I tratti essenziali

- **Deduzione dal reddito complessivo dell'importo corrispondente al rendimento figurativo della variazione in aumento capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2010, senza considerare l'utile di tale esercizio.**
- **Obiettivi:**
 - **incentivare la capitalizzazione delle imprese;**
 - **riequilibrare il trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con capitale di rischio rispetto al capitale di terzi.**
- **Beneficio ad impatto crescente: il nuovo capitale proprio continua a produrre componenti figurative deducibili non solo nell'esercizio di formazione ma anche negli esercizi successivi, cumulandosi con quelle derivanti da eventuali nuovi apporti fino a quando viene attribuito ai soci.**

ACE

I tratti essenziali

Step per il calcolo

- **Determinazione dell'incremento di capitale rilevante attraverso:**
 - **individuazione delle variazioni in aumento e in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2010;**
 - **riduzione della base imponibile ACE per effetto della applicazione delle norme antielusive;**
 - **verifica del limite del patrimonio netto.**
- **Applicazione dell'aliquota percentuale alla grandezza sopra calcolata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.**
- **Ecceденza non dedotta per incapacienza del reddito complessivo va trasferita al consolidato fiscale in caso di adozione di tale regime, altrimenti riportabile senza limiti temporali.**

ACE

Le novità

- **Legge Stabilità 2014 (n. 147/2013): incremento dell'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale.**
- **D. L. 91/2014:**
 - **incremento della misura dell'agevolazione destinata alle società per azioni che accedono alla quotazione in mercati regolamentati;**
 - **possibilità di convertire le eventuali eccedenze ACE non utilizzate in crediti di imposta da far valere ai fini IRAP.**
- **Importanti chiarimenti nella Circolare Ministeriale 12/E del 2014.**

ACE

Le novità – Incremento del rendimento nozionale

- La Legge Stabilità 2014 (n. 147/2013) ha stabilito un incremento dell'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale così distribuito:
 - 4% per l'esercizio 2014;
 - 4,5% per l'esercizio 2015;
 - 4,75% per l'esercizio 2016;
 - dall'anno 2017 la percentuale sarà determinata con Decreto del MEF.
- Rendimento ante 2014: 3%.

ACE

Le novità – "super ACE" per neo-quotate

- Decorrenza: periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2014.
- Maggiorazione del 40% della base ACE corrispondente all'incremento del "nuovo" capitale proprio, per il periodo di imposta di ammissione alla quotazione in borsa e per i due successivi.
- L'importo massimo agevolabile non può in ogni caso eccedere il patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio nel quale viene determinata l'imposta.
- Beneficio subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, che ne verificherà la compatibilità con l'ordinamento comunitario effettuando la propria valutazione circa la conformità dell'agevolazione ai principi del Trattato Europeo in materia di aiuti di stato.

ACE

Le novità – Trasformazione eccedenza ACE in credito IRAP

In sintesi

- Possibile convertire le eccedenze ACE non utilizzate in un credito di imposta utilizzabile (solo) a scomputo dell'IRAP in cinque quote annuali di pari importo.
- Credito d'imposta = Eccedenza non compensata * 27,5%
- Conversione facoltativa. Convenienza dipende da aspettative circa le tempistiche di realizzo di imponibili futuri ai fini IRES.
- In particolare conversione conviene in assenza di aspettative di redditi imponibili, o in presenza di perdite ad utilizzo illimitato che possano compensare i redditi futuri.

ACE

Le novità – Trasformazione eccedenza ACE in credito IRAP

Questioni aperte

- Possibilità di conversione parziale;
- Possibilità di revocare l'opzione;
- Qualora in uno dei cinque esercizi il contribuente consegua IRAP incapiente rispetto al credito convertito, possibilità di riporto negli esercizi successivi, quando vi sarà capienza per poter essere utilizzato.
- Gestione dell'opzione nel consolidato fiscale. Dubbio se:
 - Trasformabili solo le eccedenze ACE che non trovano capienza nella tassazione di gruppo?
 - Oppure la scelta trasformazione vs trasferimento a consolidato rimane in capo alla singola entità legale separata?

ACE

I chiarimenti della Circolare 12/E 2014

Chiarimenti su ambito soggettivo

- ACE non si applica nel calcolo del reddito delle c.d. *Controlled Foreign Companies*, neppure ai fini del calcolo del *tax rate* domestico da confrontare con quello estero per le controllate in paesi a fiscalità ordinaria;
- ACE consentita anche a società estere che hanno trasferito la loro sede in Italia, le quali possono tenere conto degli incrementi di capitale proprio avvenuti a partire dal 2011, al netto degli eventuali decrementi;
- ACE si applica alle Società di comodo (di fatto una conferma).

ACE

I chiarimenti della Circolare 12/E 2014

Chiarimenti su ACE e consolidato

- Le eccedenze ACE maturate dalle singole entità legali devono obbligatoriamente essere trasferite al consolidato fiscale fino a capienza del reddito imponibile di gruppo.
- Qualora il consolidato non presenti un imponibile capiente, le eccedenze rimangono nella titolarità delle singole società consolidate.
- La C.M. 12/E chiarisce/conferma inoltre che le eccedenze ACE maturate prima dell'ingresso al consolidato fiscale non possono essere attribuite alla *fiscal unit*, così come accade per le perdite pregresse.

ACE

I chiarimenti della Circolare 12/E 2014

Chiarimenti su ACE e disposizioni anti abuso (1/3)

- L'art. 10 del Decreto 14 marzo 2012 fissa alcune disposizioni antielusive finalizzate ad evitare la moltiplicazione del beneficio ACE nell'ambito dei gruppi societari. Si rende necessaria una sterilizzazione dell'ACE in caso di:
 - a) **Acquisizione o incremento di partecipazioni in controllate residenti;**
 - b) **Acquisizione di aziende o rami d'aziende in società controllate residenti;**
 - c) **Conferimenti in denaro da soggetti non residenti controllati da soggetti residenti;**
 - d) **Conferimenti in denaro da soggetti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni (c.d. paesi *black list*);**

ACE

I chiarimenti della Circolare 12/E 2014

Chiarimenti su ACE e disposizioni anti abuso (2/3)

- e) Incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010.

La C.M. 12/E del 2014 in proposito ha chiarito che:

- L'acquisto di partecipazioni da società del gruppo residenti all'estero non abbatte la base ACE poiché il corrispettivo dell'acquisto non confluisce a un soggetto che può usufruire dell'agevolazione in esame.
- Presunzione assoluta di elusività per i conferimenti provenienti da paesi *black list* poiché tali giurisdizioni non consentono un adeguato scambio di informazioni.

ACE

I chiarimenti della Circolare 12/E 2014

Chiarimenti su ACE e disposizioni anti abuso (2/3)

- Possibile evitare sterilizzazione ACE per i soggetti *white list* che effettuano conferimenti a favore di società controllate residenti, qualora dimostrino che essi non sono stati preceduti da conferimenti o finanziamenti a monte che hanno dato luogo ad incrementi rilevanti ai fini ACE (ad esempio perché gli incrementi ACE della conferente derivano da utili di esercizio).

Trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA)

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Evoluzione normativa dell'agevolazione

- D.L. 225/2010 (art. 2, commi 55-58): introduzione della trasformazione in presenza di una perdita nel bilancio di esercizio. Agevolazione pensata per i soggetti bancari e finanziari con l'obiettivo di rafforzare la patrimonializzazione delle banche ai fini dell'Accordo di Basilea 3 ma con valenza verso tutti i soggetti Ires.
- Art. 9, D.L. 201/2011: estensione della trasformazione alle perdite fiscali. Trasformabili le DTA sulla parte di perdita determinata dalle variazioni in diminuzione relative a svalutazioni di crediti e ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e di altre attività immateriali.

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Evoluzione normativa dell'agevolazione

- Legge di Stabilità 2014 (art. 1. commi 167-171): estensione della normativa sulla trasformazione alle DTA iscritte ai fini IRAP in caso di:
 - perdita civilistica;
 - valore della produzione netta negativo.
- Prima della Legge di Stabilità, nessuna indicazione sulla trasformabilità delle DTA Irap. Secondo Banca d'Italia: esclusa la rilevanza ai fini del patrimonio di vigilanza delle DTA Irap perché non sempre recuperabili, ad esempio in caso di perdita fiscale, in quanto, ai fini Irap, non ne è previsto il riporto.
 - ➔ Alla luce della Legge di Stabilità si esclude la trasformazione delle DTA Irap prima del 1 gennaio 2013 (per i contribuenti c.d. solari).

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Lineamenti dell'agevolazione

- Possibile trasformare, al verificarsi di determinate condizioni ed entro certi limiti, in crediti di imposta le DTA iscritte a fronte:
 - di quote di svalutazione su crediti non deducibili nell'esercizio di rilevazione ai sensi dell'art. 106, comma 3 del TUIR;
 - di componenti negativi relativi al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali non deducibili nell'esercizio di rilevazione contabile in quanto eccedenti i limiti di deduzione del TUIR.
- Quando è possibile:
 - in presenza di una perdita civilistica (comma 55 e 56);
 - in presenza di una perdita fiscale (comma 56 – bis);
 - in presenza di perdita civilistica e/o di perdita fiscale, in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione della crisi (comma 56 – ter);

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Ambito soggettivo

- Al momento dell'introduzione della norma, la trasformazione era disegnata per i soggetti finanziari. La R.M. 94/2011 ha chiarito, tuttavia, che l'agevolazione vale anche per i soggetti industriali.
- A tal riguardo la C.M. 37/E del 2011 ha specificato che, al verificarsi delle condizioni richieste dalla norma, la trasformazione:
 - ha carattere obbligatorio per le banche e gli enti finanziari;
 - ha carattere facoltativo per i soggetti diversi da questi ultimi.

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Ambito oggettivo (1/2)

- Costituiscono oggetto di trasformazione ai fini della disciplina in oggetto le DTA iscritte in bilancio (sia ai fini Ires che ai fini Irap) in relazione a:
 - svalutazioni / rettifiche di valore su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile IRES / base imponibile IRAP → vale solo per le banche e gli enti finanziari;
 - componenti negativi relativi al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, la cui deducibilità è rinviata in più esercizi.

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Ambito oggettivo (2/2)

- Con riferimento all'avviamento, si rileva che i soggetti IAS/IFRS iscrivono DTA trasformabili in relazione:
 - alla sua svalutazione (*impairment*);
 - alla contabilizzazione dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento dello stesso ai sensi dell'art 15, c. 10, D.L. 185/2008 (secondo il metodo n. 2 previsto dall'Applicazione IAS/IFRS dell'OIC n. 1/2009).

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Momento della trasformazione e modalità di utilizzo (1/3)

- La trasformazione delle DTA decorre (sia ai fini Ires che ai fini Irap) dal "momento":
 - dell'approvazione del bilancio in presenza di una perdita di esercizio;
 - della presentazione della dichiarazione in presenza di una perdita fiscale;
 - dalla presentazione del bilancio finale e della relativa dichiarazione definitiva dei redditi (in caso di liquidazione volontaria o procedura concorsuale).

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Momento della trasformazione e modalità di utilizzo (2/3)

- Il credito risultante dalla trasformazione :
 - non è produttivo di interessi;
 - è utilizzabile in compensazione senza limiti di importo dalla società che lo ha maturato (no applicazione del limite di 700K€);
 - può essere ceduto ad altre società del gruppo *ex art. 43-ter D.P.R. 602/1973* (limite utilizzo in capo al cessionario di 700K€);
 - può essere trasferito all'interno del Consolidato Fiscale ai sensi dell'art. 7, D.M. 9 giugno 2004. La C.M. 17/E del 2014 precisa che il trasferimento del credito deve avvenire i) entro il limite dell'Ires corrispondente al reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla società consolidata e ii) fino a concorrenza dell'Ires dovuta dalla *fiscal unit*;

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Momento della trasformazione e modalità di utilizzo (3/3)

- può essere chiesto a rimborso in via residuale;
- può essere ceduto da società in liquidazione / sottoposte a procedura concorsuale.
- E necessario l'obbligo di apposizione del visto di conformità per l'utilizzo del credito derivante dalla trasformazione delle DTA (C.M. 28/E del 2014).

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Meccanismo di calcolo

Trasformazione in ipotesi di perdita di esercizio

- Necessario stabilire una percentuale di conversione delle DTA relative ai due tributi.
- Il rapporto di trasformazione deve applicarsi separatamente alle due tipologie di DTA (IRES/IRAP), sulla base dell'incidenza che ciascuna di esse ha sul totale DTA oggetto di trasformazione (C.M. n. 17/E del 16 giugno 2014).

Descrizione	Importo	Note
DTA IRES	230	(A)
DTA IRAP	40	(B)
Totale DTA	270	(C) = (A) + (B)
% DTA IRES	85%	(D) = (A) / (C)
% DTA IRAP	15%	(E) = (B) / (C)
% di trasformazione (incidenza perdita civilistica su PN)	40%	(F)
DTA Trasformate	108	(G) = (C) * (F)
di cui DTA IRES	92	(G) * (D)
di cui DTA IRAP	16	(G) * (E)

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Impatti sul bilancio di esercizio

- Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 5 del 15 maggio 2012: per i soggetti che applicano gli IAS/IFRS, la disciplina fiscale della trasformazione delle DTA, nel conferire certezza al loro recupero, incide unicamente sul c.d. *probability test*, rendendolo di fatto automaticamente soddisfatto.
- La C.M. 17/E del 2014 precisa che la trasformazione delle DTA Irap si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. In particolare, in relazione alle DTA Irap convertibili, la trasformazione decorre:
 - dalla data di approvazione del bilancio 2013, in caso di perdita civilistica;
 - dalla data di presentazione del Modello Irap 2014, in caso di valore della produzione netta negativo.

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA

Aspetti applicativi

Effetti *reversal* da sterilizzare / casi particolari

Trasformazione parziale di DTA trasformabili: devono essere annullate prioritariamente le variazioni in diminuzione a scadenza più prossima per l'ammontare a cui corrisponde un'imposta pari alle DTA trasformate, qualsiasi sia *l'asset* cui si riferiscono o la disposizione fiscale che le abbia generate (C.M. n. 37/2012 e C.M. 17/2014).

Alternanza di periodi di imposta in cui le DTA iscritte siano state trasformate in crediti e periodi in cui non sia stata operata la trasformazione: l'individuazione delle variazioni in diminuzione da neutralizzare va fatta esclusivamente con riferimento ai componenti negativi corrispondenti alle DTA trasformate.